



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "Silvio Pellico"

Piazza Europa, 9 – 20010 Arluno (Mi) - Tel.029017001 - 0290376529 - Fax 02 90376792
Cod. Mecc. MIIC860003 - Cod. Fiscale 93527540152 - SITO WEB: www.icspellico.gov.it
e-mail:MIIC860003@istruzione.it; PEC: MIIC860003@pec.istruzione.it

Arluno, 5/10/2023

Ai docenti

OGGETTO: fruizione permessi brevi

Al fine di salvaguardare i diritti dei docenti e le condizioni organizzative della giornata scolastica, nel rispetto della normativa, si ricordano di seguito le modalità relative alla fruizione dei permessi brevi.

Come previsto dall'**art.16 del CCNL vigente**, la fruizione dei permessi brevi è regolata come segue.

1. **Compatibilmente con le esigenze di servizio**, per-esigenze personali e a domanda, il docente può usufruire di brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio, fino ad un massimo di 2 ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione **alle esigenze di servizio**.
4. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle **supplenze** o allo svolgimento di **interventi didattici integrativi**, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
5. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
6. **Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.**

Da qui si evince che la concessione dei permessi è subordinata, innanzitutto, alla copertura della classe. Il permesso orario può essere concesso fino a un massimo di 2 ore giornaliere, e annualmente non oltre l'orario di servizio settimanale.

- Il recupero deve avvenire entro i due mesi prioritariamente per supplenze (attualmente la maggiore esigenza di servizio) o per interventi didattici integrativi. *(Il recupero si può intendere anche anticipato. Es. 2 ore in più anticipate per sostituire una collega; richiesta di 2 ore di permesso, coperte, successivamente).*

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Tacchini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo 39/93